



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 4 novembre 2020 n.8

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 4-bis, comma 5, del Decreto – Legge 27 luglio 2020 n.123;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

Art. 1

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 4bis, comma 5, del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 "Ratifica Decreto – Legge 8 luglio 2020 n.114 - Interventi in ambito di lavoro a supporto dell'emergenza economica causata da COVID-19", disciplina le modalità di attuazione del principio di rotazione, gli impegni orari e giornalieri e le attività socialmente utili (in seguito ASU) cui possono essere adibiti i lavoratori di cui all'articolo 4 della Legge 31 marzo 2010 n.73 ed al Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n.200, come modificato dal precitato articolo 4bis del Decreto-Legge n.123/2020 (in seguito LSU).

Art. 2

1. In linea con quanto previsto dall'articolo articolo 4, comma 1, della Legge n.73/2010 e dall'articolo 2, commi 1 e 2 del Decreto Delegato n.200/2010 e successive modifiche, le ASU in particolare consistono in:

- a) compagnia, aiuto domestico e piccole attività di assistenza ad anziani bisognosi, a portatori di deficit ed agli invalidi, in ausilio al personale del Servizio Socio-Sanitario, con esclusione delle mansioni che necessitino di competenze per le quali è necessaria la formazione specifica prevista per l'Operatore Socio Sanitario;
- b) attività di salvaguardia e di tutela dell'ambiente contro l'inquinamento ed il degrado ambientale;
- c) attività di recupero delle tradizioni, dei mestieri e delle culture;
- d) compiti di piccola manutenzione del verde e degli spazi pubblici e degli edifici, impianti ed attrezzature pubblici;
- e) conduzione di piccoli appezzamenti di terreno dello Stato;
- f) attività di tutoraggio/supporto al fine di far acquisire nuove professionalità nell'ambito della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato;
- g) attività di supporto alle squadre AASLP, AASS ed UGRAA ed al Servizio Igiene Urbana;
- h) attività di supporto alla gestione di magazzini;

- i) attività di supporto amministrativo consistente ad esempio in fotoriproduzione, digitalizzazione (scansione), rilegatura di documenti e mero inserimento di dati in personal computer (PC) o in altri dispositivi elettronici, ferma restando l'esclusione di qualsiasi attività valutativa e/o connessa allo svolgimento di procedimenti amministrativi;
- l) supporto all'attività di portierato, reception e, limitatamente a situazioni non comportanti esposizione a fattori di rischio chimici, biologici o di movimentazione dei carichi, fattorinaggio
- m) attività di supporto nella promozione, allestimento, assistenza a manifestazioni, mostre e ed eventi;
- n) attività di supporto alla custodia di musei, spazi espositivi e mostre.

2. L'attivazione di ASU può avvenire presso il Settore Pubblico Allargato, presso le Giunte di Castello e presso le Associazioni regolarmente riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della Legge 13 giugno 1990 n.68 e successive modifiche, che risultino iscritte alla Consulta delle Associazioni di cui alla Legge 16 giugno 2016 n.75.

Art. 3

1. Allo scopo di consentire al CFP-UPAL l'avvio di LSU nel rispetto dei principi di rotazione e programmazione, la singola richiesta di attivazione di ASU sarà effettuata esclusivamente in via centralizzata dalla DGFP al medesimo CFP-UPAL per un massimo di tre mesi, salvo quanto indicato all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c).

2. A tal fine, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, le Giunte di Castello e la Consulta delle Associazioni Culturali dovranno inviare, su base trimestrale, alla DGFP le richieste di avvio di LSU. Tali richieste dovranno specificare se l'attività cui verrà concretamente adibito il soggetto da avviarsi quale LSU lo possano esporre a rischi lavorativi in relazione ai quali sia opportuno prevedere, prima dell'avvio, l'effettuazione di visita da parte del Medico del Lavoro; ciò con particolare riferimento alle ASU di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), g) ed h).

3. Le richieste di avvio di LSU di cui al comma 2 sono formulate tenendo, altresì, conto delle professionalità possedute dai percettori di Indennità Economica Speciale per mobilità (IES) che la DGFP, previa acquisizione dei relativi dati dal CFP-UPAL, provvede a comunicare ai soggetti di cui al comma 2.

4. La richiesta di cui al comma 1, formalizzate a cadenza trimestrale, è oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali.

Art. 4

1. Il CFP-UPAL provvede, all'atto della sottoscrizione del Patto di Servizio di cui all'articolo 3 della Legge n.73/2010, ad acquisire l'eventuale disponibilità del lavoratore a:

- a) assumere un impegno orario nell'ambito delle ASU superiore al valore economico dell'indennità economica effettivamente percepita, nel rispetto, tuttavia, del limite massimo di aumento dell'indennità - e, conseguentemente, dell'impegno orario - indicato all'articolo 3, comma 3 *bis* del Decreto Delegato n.200/2010 e successive modifiche;
- b) effettuare l'ASU per un periodo superiore al semestre.

2. La disponibilità di cui al comma 1 è acquisita dal CFP-UPAL con riferimento a specifiche tipologie di ASU.

Art. 5

1. Il CFP-UPAL provvede, a seguito della ricezione delle richieste di durata massima pari ad un trimestre avanzate dalle DGFP a mente dell'articolo 3, ad individuare i LSU da avviare tenendo conto, ove possibile, delle competenze del lavoratore, della professionalità posseduta e delle

mansioni in precedenza svolte. L'avvio nell'ambito delle ASU avviene in base all'anzianità di percezione della IES, escludendo chi abbia già svolto LSU per un trimestre, salvo quanto indicato al comma 4, lettere b) e c).

2. Fermo restando che tutti i percettori di IES possono essere chiamati allo svolgimento di qualsiasi tipologia di ASU, le ASU di cui all'articolo 2, comma 1, sono così assegnate:

- a) quelle di cui alle lettere d), e), g) ed h), in via preferenziale, a lavoratori con qualifica operaia;
- b) quelle di cui alle lettere f), i), l), m), n), in via preferenziale, a lavoratori con qualifica impiegatizia;
- c) quelle di cui alle lettere a), b) e c), indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore.

3. Il soggetto da avviarsi per lo svolgimento di ASU in relazione ai quali la richiesta di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo abbia evidenziato specifici rischi lavorativi, sarà preventivamente sottoposto a visita del Medico del Lavoro, su invio del CFP-UPAL, al fine di escludere controindicazioni allo svolgimento della specifica attività.

4. I lavoratori sono avviati quali LSU secondo i seguenti ulteriori e secondari criteri:

- a) i lavoratori non devono essere altrimenti impegnati in attività formative. Per attività formative e di riqualificazione che permettono l'esenzione dallo svolgimento di ASU, si intendono, oltre a quelle gestite promosse dal CFP-UPAL, anche quelle organizzate da enti ed istituzioni scolastiche, universitarie e formative nazionali ed estere nonché dall'Amministrazione sammarinese purché comunicate preventivamente al CFP-UPAL e da questo autorizzate indicando anche le modalità di controllo sulla partecipazione e l'apprendimento;
- b) i lavoratori che abbiano manifestato la disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) sono avviati in via prioritaria, anche con successivi riavvii trimestrali;
- c) i lavoratori che siano già stati avviati nel trimestre precedente quali LSU, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), sono nuovamente avviati per ulteriori trimestri, solo nel caso in cui non ve ne siano altri in possesso delle caratteristiche di cui al comma 1. Al termine del secondo avvio trimestrale, qualora perduri l'assenza di soggetti in possesso delle caratteristiche di cui al comma 1, il lavoratore potrà essere ulteriormente riavviato, decorso un trimestre dal termine del precedente avvio;
- d) nel caso vi siano più lavoratori in possesso delle caratteristiche di cui al comma 1 rispetto alle esigenze manifestate dalla DGFP, l'impegno orario del singolo LSU è determinato favorendo la suddivisione dell'impegno orario complessivamente richiesto dall'Amministrazione fra più soggetti, ferma restando la garanzia dell'utilità della prestazione resa, in termini di gestione organizzativa ed inserimento nella specifica Unità Organizzativa (UO) od articolazione organizzativa.

5. Le attività di LSU sono svolte in un unico turno di servizio.

6. La Commissione per il Lavoro può stabilire eventuali casi in cui il lavoratore sia escluso in via temporanea dall'avvio quale LSU e stabilire in quali casi possa essere esonerato in determinate fasce orarie. In ogni caso il LSU non può essere adibito, senza consenso dello stesso, ad ASU nelle giornate di sabato e domenica ed in orari successivi alle 18,00, fatto salvo che per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) e n) da svolgersi nel periodo estivo e durante gli eventi organizzati e/o promossi dalle Segreterie di Stato competenti, fermo restando che lo svolgimento della loro attività avvenga presso le UO ed articolazioni organizzative.

Art. 6

1. I LSU dovranno essere adibiti a compiti ed incombenze coerenti e compatibili con la tipologia di ASU attivata e dovranno essere affiancati da personale dipendente del Settore Pubblico Allargato che ne coadiuvi l'attività. Parimenti i LSU avviati presso le Giunte di Castello e presso le Associazioni espletano l'ASU sotto la supervisione di un referente specificamente individuato

dall'ente ospitante che deve essere membro della stessa Giunta di Castello o dell'organo direttivo dell'Associazione o di un loro dipendente.

2. Il Dirigente dell'UO od articolazione organizzativa presso la quale sia avviato il LSU è responsabile del rispetto di quanto indicato al comma 1 nonché dell'effettuazione dell'ASU con modalità tali da garantire l'incolumità del LSU. La responsabilità relativa ad infortuni lavorativi occorsi a LSU ricadono:

a) per LSU in attività presso UO di cui ai Titoli I, II e III dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, sulla Pubblica Amministrazione;

b) per LSU in attività presso Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici, sull'Ente interessato.

3. Il Dirigente o il Responsabile delegato dell'UO od articolazione organizzativa presso la quale sia svolta l'ASU, è responsabile del rispetto e gestione dell'impegno orario che il LSU deve osservare e comunica al CFPUPAL ed all'Ufficio Prestazioni Economiche dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (UPE) eventuali condotte del LSU non conformi agli impegni assunti con la stipula della Convenzione di cui all'articolo 4, comma 3 del Decreto Delegato n.100/2010; a tal fine, il Dirigente comunica al CFP-UPAL ed all'UPE le assenze non giustificate del LSU. Le assenze giustificate e preventivamente comunicate sono, invece, recuperate dal LSU mediante proroga dell'ASU di durata pari alle ore di assenza.

4. La Convenzione specifica se il LSU sia disponibile o meno ad assumere un maggiore impegno orario ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

5. Il Dirigente o il Responsabile delegato dell'UO od articolazione organizzativa presso la quale sia svolta l'ASU comunica al CFP-UPAL ed all'UPE l'eventuale maggiore impegno orario attivato nei confronti del LSU la cui Convenzione indichi tale disponibilità, fermi restando i limiti previsti.

Art. 7

1. Lo svolgimento di ASU è valutato nell'ambito dei titoli relativi al curriculum formativo nei concorsi e selezioni per l'accesso a posizioni alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato, in ragione di punti 0,25 per ciascun trimestre di attività e per un massimo di punti 1,00.

2. In favore dei LSU che prestino la propria attività presso strutture pubbliche aventi sede nel Centro Storico della Città di San Marino è riconosciuta per il solo periodo di servizio, l'esenzione dal pagamento della tariffa di sosta relativamente alle aree di parcheggio contraddistinte dal n. 9 e 10. Tale esenzione va richiesta da parte della DGFP in tempo utile prima che il LSU inizi la sua attività. L'Ufficio del Turismo rilascerà apposito documento autorizzativo. L'esenzione coprirà i giorni e orari di svolgimento dell'ASU ed un margine di tempo per lo spostamento.

3. I LSU avviati presso il Settore Pubblico Allargato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento permangono in attività sino al 31 ottobre 2020. Dal 1 novembre 2020 decorrono i trimestri previsti nel presente regolamento e l'avvio di LSU avverrà sulla base delle disposizioni contenute nei superiori articoli, fatte salve particolari ed urgenti esigenze che impongano l'attivazione immediata di nuovi rapporti di lavoro socialmente utile.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 novembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini